



COMUNICATO STAMPA n. 72/26

Lussemburgo, 13 maggio 2026

Sentenza del Tribunale nella causa T-24/25 | Les Éditions Albert René/EUIPO - Works 11 Michał Lubiński (Obelix)

Il Tribunale annulla il rifiuto dell'EUIPO di annullare il marchio denominativo Obelix per armi, munizioni ed esplosivi

Nel 2022, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha registrato il marchio denominativo Obelix per prodotti legati ad armi da fuoco, munizioni ed esplosivi, in favore di un imprenditore polacco ¹.

Les Éditions Albert René, editore della serie di fumetti *Asterix e Obelix*, ne ha chiesto **l'annullamento** sulla base del proprio marchio dell'Unione europea anteriore OBELIX e del pregiudizio arrecato alla notorietà di quest'ultimo. L'EUIPO ha tuttavia respinto tale domanda ritenendo, tra l'altro, che la prova della notorietà del marchio anteriore non fosse sufficientemente dimostrata.

Nella sua sentenza, **il Tribunale dell'Unione europea**, adito da Les Éditions Albert René, annulla la decisione dell'EUIPO.

Il Tribunale ricorda che la notorietà di un marchio deve essere valutata alla luce dell'insieme dei fattori rilevanti del caso di specie ², anche se ciascuno di tali fattori, considerato isolatamente, non è sufficiente a dimostrarla.

Ebbene, la valutazione della notorietà del marchio OBELIX, effettuata dall'EUIPO, **si basava su un'analisi incompleta ed errata**. In particolare, l'EUIPO non ha correttamente tenuto conto degli esempi di diversi prodotti sui quali il termine «Obelix» o «Obélix» appariva accompagnato dal simbolo ®, che indica che si tratta di un marchio registrato. Era inoltre ingiustificato escludere prove sulle quali tale segno era utilizzato in combinazione con il segno Asterix. Infatti, una siffatta associazione non impedisce di stabilire che il termine «Obelix» sia percepito in modo individualizzato, come un marchio distinto, che può aver acquisito una notorietà.

Il Tribunale ritiene anche che **l'EUIPO non abbia sufficientemente valutato il nesso tra i due marchi in conflitto**, tale da indurre il pubblico di riferimento ad associarli e idoneo a ledere la notorietà del marchio anteriore.

Tale valutazione non può, come ha erroneamente fatto l'EUIPO, limitarsi alla constatazione di differenze troppo rilevanti tra i prodotti e i servizi in questione né alla mancanza di sovrapposizione delle componenti del pubblico di riferimento. L'esistenza di un siffatto nesso deve essere **esaminata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, compreso il grado di carattere distintivo, intrinseco o acquisito con l'uso, del marchio anteriore**.

IMPORTANTE: I marchi dell'Unione e i disegni e modelli comunitari sono validi su tutto il territorio dell'Unione europea. I marchi dell'Unione coesistono con i marchi nazionali. I disegni e modelli comunitari coesistono con i disegni e modelli nazionali. Le domande di registrazione dei marchi dell'Unione e dei disegni e modelli comunitari sono presentate all'EUIPO. Un ricorso avverso le decisioni di quest'ultimo può essere proposto dinanzi al Tribunale.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire, a

seconda del caso, la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto. L'impugnazione è soggetta a procedura di ammissione preventiva. A tal fine, essa dovrà essere accompagnata da una domanda di ammissione nella quale sia esposta la questione importante, o le questioni importanti, che l'impugnazione solleva per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ La classe 13, ai sensi dell'Accordo di Nizza concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato.

² Quali la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica, la durata del suo uso, l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo.